

PROTOCOLLO D'INTESA PIANO DI STABILIZZAZIONE

Tra la Delegazione di parte pubblica e la Delegazione di parte sindacale:

Vista lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", emanato con D.R. n. 628/99 del 20 luglio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DM 22 dicembre 2006 "Statizzazione Università di Urbino Carlo Bo" pubblicato sulla G.U. - serie generale- 22.06.2007, n. 143;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ed in particolare l'articolo 3, comma 94, che così recita: ".....entro il 30 aprile 2008 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008-2009-2010, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei seguenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato ai sensi dei commi 90 e 92 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

vista Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 519;

Vista la Direttiva n. 7 del 7 aprile 2007 del Ministro per le riforme e innovazioni nelle pubbliche amministrazioni che ha chiarito la portata applicativa della norma di cui all'art. 1, comma 519, della Legge 27.12.2006 n. 296;

Visto Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto "università" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'intesa sottoscritta in data 20 febbraio 2008 tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, approvata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 57 in data 28.03.2008, circa la possibilità di avvalersi, attraverso la proroga straordinaria dei rispettivi contratti, nelle more della predisposizione di un piano per la progressiva stabilizzazione del personale nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008-2009-2010 e della successiva attuazione, dell'opera del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ancorchè con contratto in scadenza prima della definizione di detto piano;

Considerato che nel medesimo contesto il Consiglio di amministrazione ha dato mandato all'amministrazione di predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008-2009-2010, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale ai sensi dell'art. 1, comma 94 della legge la legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) tenendo conto dei vincoli di legge e finanziari e dei seguenti criteri:

- verificare la compatibilità della nuova posizione con le esigenze organizzative e prevedere la possibilità, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, di nuova definizione della sede di servizio;
- ricomprendere nel piano solo le posizioni che gravano su fondi dell'ateneo tenuto conto del particolare contesto che attraversa l'Università e della delicata fase di monitoraggio cui è soggetta per effetto della conseguita statalizzazione;

il Senato

Manica

- individuare le priorità nel processo di progressiva stabilizzazione tenendo conto della progressiva maturazione del requisito del triennio di attività lavorativa;

Tenuto conto che le procedure di stabilizzazione costituiscono modalità speciali di reclutamento che derogano alle procedure ordinarie essendo finalizzate a contenere il fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione e che la regola primaria di accesso all'impiego nella pubblica amministrazione è il pubblico concorso;

Visti i pareri del Dipartimento della Funzione pubblica- Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni nn. 25/08 e 27/08 e da ultimo la Circolare n. 5/2008 in data 18 aprile 2008 dello stesso Dipartimento in merito all'interpretazione ed alla reale portata applicativa dell'art.3, comma 94, lett. b) della Legge 244/07 finalizzato alla valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo la possibilità di inserimento dei medesimi in un percorso di progressiva stabilizzazione nel rispetto comunque delle indicazioni di cui al quadro normativo complessivo;

Vista la circolare n. 5/2008 dello stesso Dipartimento della Funzione pubblica- Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni concernente "Linee di indirizzo in merito all'interpretazione dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008

Considerato che l'amministrazione, in relazione alle effettive rilevate esigenze organizzative e funzionali, ha di fatto dato attuazione al percorso delineato dal legislatore avviando un percorso di pre - stabilizzazione del personale che ha maturato nel quinquennio antecedente al 28.09.2007 almeno tre anni anche non continuativi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e che alla data dell'1.01.2008 risulta essere in servizio con contratto a tempo determinato, con possibilità di proroga;

Accertato che le assunzioni di personale tecnico amministrativo a tempo determinato nel periodo temporale di riferimento individuate dalla normativa sopra richiamata sono state effettuate mediante procedure selettive di natura concorsuale oggetto di specifici bandi per reclutamento ai sensi del D.Lgs n. 165/2001 e del DPR n. 487/94;

Considerato che il processo di stabilizzazione deve essere effettuato nel rispetto e nei limiti della disponibilità finanziaria e delle disposizioni vigenti in tema di dotazione organica e della programmazione triennale di fabbisogno del personale;

Accertato che è in corso il processo di ridefinizione della dotazione organica del personale tecnico amministrativo e CEL quale approvata dal CdA nella seduta del 28.09.2002, delibera n. 67 e la definizione del piano triennale 2008-2010 di fabbisogno del personale e che l'ateneo di Urbino è università statale a decorrere dal 22 giugno 2007, data di pubblicazione sulla G.U. - serie generale 22.06.2007, n. 143 del DM 22 dicembre;

Accertata avendo riguardo alla dotazione organica del personale tecnico amministrativo e CEL approvata dal CdA nella seduta del 28.09.2002, delibera n. 67 e tenuto conto anche degli indirizzi di cui al Piano programmatico di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 30.06.2005, n. 115 convertito nella Legge 17.08.2005, n. 168 la vacanza in organico delle posizioni di personale tecnico amministrativo da ricoprire mediante procedura di stabilizzazione da confermare in sede di ridefinizione della dotazione organica;

accertato che non risulta vacanza in organico per le posizioni di Collaboratore ed Esperto linguistico per le quali l'adozione del piano è rinviato alla ridefinizione della dotazione organica ed alla approvazione del piano triennale di fabbisogno;

Si danno reciprocamente atto:

Art. 1 Piano di stabilizzazione

1. La stabilizzazione avverrà in ordine di graduatoria, nel rispetto della disponibilità di posti vacanti, della programmazione triennale di fabbisogno di personale del triennio 2008-2010, del

Il Suvato
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

tetto di spesa complessivo e nei limiti della dotazione organica secondo il prospetto sottoriportato:

Cat B	amministrativo	1	1
Cat C	amministrativa	10	15
	biblioteche	1	
	Tecnico, tecnico-scient., elaborazione dati	4	
Cat D	Amministrativo-gestionale	2	4
	biblioteche		
	Tecnico, tecnico-scient., elaborazione dati	2	
TOTALE			20

Art. 2

Piano di stabilizzazione dei Collaboratori ed esperti linguistici

1 – Per i Collaboratori ed Esperti Linguistici in possesso dei requisiti soggettivi e temporali di cui alla legge 296/2006 e 244/2007, l'adozione del piano di stabilizzazione avverrà, sentita la R.S.U e le OO.SS., previa ridefinizione della dotazione organica e approvazione del piano triennale di fabbisogno che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2008.

Art. 3

Requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione

1. Può accedere al piano di stabilizzazione il personale in servizio o che sia stato in servizio ai riferimenti temporali sottoindicati presso l'Università di Urbino "Carlo Bo" in possesso dei seguenti requisiti e del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla posizione:

- 1) personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 (1.01.2007) che a tale data abbia maturato 3 anni di anzianità in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2) personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 (1.01.2007) che maturi 3 anni di servizio dopo l'entrata in vigore della legge in virtù di contratti di lavoro subordinato stipulati prima del 29 settembre 2006;
- 3) personale non più in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 (1.01.2007) ma che abbia maturato i 3 anni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge presso l'Università di Urbino "Carlo Bo";
- 4) personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007 (1.01.2008) che maturi 3 anni di servizio dopo l'entrata in vigore della legge in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati prima del 28 settembre 2007.

Art. 4

Percorso di pre -stabilizzazione

1. Viene proseguito il percorso di pre-stabilizzazione, ai fini della successiva stabilizzazione al momento del conseguimento del triennio di anzianità nel rapporto di lavoro subordinato, per il personale in servizio alla data dell' 1.01.2008 con contratto di lavoro a tempo determinato, per il quale è stata

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

prevista possibilità di proroga, già titolare, per almeno tre anni anche non continuativi, di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel quinquennio antecedente al 28.09.2007

2. Nel rispetto della disponibilità di posti vacanti, della programmazione triennale di fabbisogno di personale del triennio 2008-2010, delle disponibilità finanziarie e vincoli di legge l'amministrazione si impegna, in applicazione dell'art. 3, comma 94, lett. b) della Legge 244/07 a valorizzare l'esperienza professionale acquisita dal personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in essere all'1.01.2008 che ha maturato tre anni di attività lavorativa nel quinquennio antecedente al 28.09.2007, con le seguenti modalità:

a) riconoscimento, in termini di punteggio dell'esperienza professionale acquisita in caso di indizione di procedura concorsuale pubblica per assunzione di personale a tempo indeterminato

b) individuazione di percorsi di progressiva stabilizzazione con le modalità di cui all'art. 1, comma 529 della Legge 296/06 mediante riserva di una quota dei posti programmati per l'assunzione a tempo determinato

3. Sono escluse dal processo di pre-stabilizzazione le posizioni che, ancorché rientranti in una delle fattispecie di cui al comma 1 e 2, risultano finanziate con fondi esterni, salvo il caso in cui rispondano effettivamente ad esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.

Art. 5

Modalità della procedura di stabilizzazione

1. La procedura di stabilizzazione avviene a domanda da presentare esclusivamente a seguito dell'apposito avviso emanato con specifico provvedimento del Direttore amministrativo che definisce, nel rispetto della programmazione dei fabbisogni, le posizioni da ricoprire nonché le modalità e criteri di presentazione delle domande. Potranno presentare domanda coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 e comma 1 dell'art. 4. Decorso il termine fissato per la presentazione delle domande di stabilizzazione si procede alla verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 ed all'art. 4 comma 1 ed a stilare distinte graduatorie, una per ciascuna categoria, sulla base del criterio della progressiva maturazione del triennio di anzianità. Il personale per cui viene avviato il percorso di pre-stabilizzazione potrà presentare domanda di stabilizzazione successivamente all'avvio del percorso e sempreché sussistano le condizioni, esigenze e necessità della Amministrazione.

Art. 6

Proroghe

1. L'Università può continuare ad avvalersi dell'opera del personale inserito nel processo di stabilizzazione sino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione.

Art. 7

Programmazione stabilizzazione

1. La stabilizzazione del personale avviene in ordine di graduatoria, nel rispetto della disponibilità di posti vacanti, della programmazione del fabbisogno del personale, del tetto di spesa complessivo e nei limiti della dotazione organica in corso di ridefinizione.

2. L'assegnazione del personale stabilizzato avviene in coerenza con le esigenze organizzative dell'ateneo derivanti dalla programmazione del fabbisogno del personale e con le necessità esistenti

3. Al momento della stabilizzazione l'Università procede, nel rispetto del regime vigente, all'assunzione a tempo indeterminato degli interessati costituendo a tutti gli effetti nuovi rapporti di lavoro. L'assunzione a tempo indeterminato avviene nella categoria indicata dal

Il Baccata

On.

Stark Paul

Ullmann

Real. 28

EW

7


bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comparto ed è priva di continuità con il precedente rapporto

Art. 8
Efficacia

1. Le posizioni di cui al piano di stabilizzazione saranno confermate in sede di ridefinizione della dotazione organica. L'efficacia del presente atto è subordinata alla approvazione della ridefinizione della dotazione organica e del piano triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2008 - 2010.


Urbino, 28 aprile 2008

La Delegazione di parte pubblica



Enzo Fungaianni

La Delegazione di parte sindacale



Stefano Puro
Alessandro
Ami
Belli
Pugliese
Alessandro Buresta
Stefano
Stefano